Prot. 0215266 <NomeRep> N. del 03/07/2026 [UOR SI000073 Cl. III/2]

UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA)

in applicazione del DM 22 ottobre 2004, n. 270[1] /Legge 240/2010

Sommario

Art. 1 - Finalità 3
Art. 2 - Requisiti di ammissione al Corso di Laurea in Fisioterapia 4
Art. 3 - Titolo rilasciato e corso di studio 6
Art. 4 - Organi del Corso di Laurea 7
Art. 5 - Ordinamento didattico 13
Art. 6 - Manifesto degli studi di Ateneo e Manifesto di Dipartimento 14
Art. 7 - Piani di Studio 15
Art. 8 - Crediti Formativi Universitari 15
Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche ed attività formative 17
Art. 10 - Articolazione ed organizzazione delle attività didattiche 17
Art. 11 - Impegno didattico dei Docenti 18
Art. 12 - Requisiti per la docenza non universitaria 20
Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica - Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 21
Art. 14 - Calendario accademico 22
Art. 15 - Immatricolazione, frequenza ai corsi e apprendimento autonomo 23
Art. 16 - Calendario degli esami di profitto 25
Art. 17 - Verifiche dell'apprendimento 25
Art. 18 - Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi 28
Art. 19 - Riconoscimento crediti 29
Art. 20 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero 29
Art. 21 - Passaggi e trasferimenti 30
Art. 22 - Prova Finale 31
Art. 23 - Riconoscimento professionale della Laurea in Fisioterapia conseguita presso Università estere 35

Art. 24 - Riconoscimento accademico della Laurea in Fisioterapia conseguita presso Università estere..... 36
Art. 25 – Diritti e Doveri degli studenti e Codice di comportamento..... 38
Art. 26 - Sito Web e social media e mail..... 38
Art. 27 - Norme Finali..... 39

Art. 1 - Finalità

1.1 CONFORMITÀ
Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia, di seguito denominato "Regolamento", viene formulato in conformità con le disposizioni contenute nella Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nel D.M. 4 agosto 2000 "Determinazione delle classi universitarie"[2], nel D.I. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”[3], nel “Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena, Parma “, nell’”Accordo Attuativo Locale del Protocollo d'Intesa Regione-Università” e nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento Didattico di Dipartimento (DiMeC).

1.2 Il presente Regolamento disciplina i principi generali del Corso di Laurea in Fisioterapia ed è finalizzato a garantire la gestione delle sue complessive attività.

1.3 SCOPO DEL CORSO
Il Corso di Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione) ha lo scopo di formare professionisti sanitari che, ai sensi dell’art. 2 della Legge 10 agosto 2000, n. 251[4], svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dal relativo profilo professionale (D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741[5] e successive integrazioni e modificazioni).
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) Fisioterapisti – (3.2.1.2.2)

1.4 OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nella Classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251[6], articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione che svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
I laureati della Classe sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e riabilitativo, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. (…)
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell’ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente

al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali, in particolare: *nell'ambito della professione sanitaria di Fisioterapista*, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n.741[7]; svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. I laureati in fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l'adozione di protesi ed ausili, ne addestrano all'uso e ne verificano l'efficacia; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

1.5 Per garantire la revisione annuale dei Corsi, modalità specifiche e aspetti organizzativi relativi al corso di studio vengono riportati nel Manifesto Annuale degli Studi.

1.6 Il Corso, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuove iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita professionale, attivando in particolare:
a) corsi di perfezionamento;
b) corsi di aggiornamento, di formazione professionale e di formazione continua e permanente realizzati anche in collaborazione con enti ed imprese;
c) tirocini di adattamento, per il riconoscimento dei titoli di studio abilitanti alle professioni sanitarie conseguiti in paesi comunitari e non comunitari, a norma del D.Lgs n. 206 del 6 novembre 2007;
Le iniziative formative di cui ai punti a) e b) sono annualmente descritti nel relativo Dossier Formativo del Corso ed approvati dal Consiglio di Corso.

1.7 Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte degli organi accademici competenti, previo parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti.

Art. 2 - Requisiti di ammissione al Corso di Laurea in Fisioterapia

2.1 Per essere ammessi all'esame di ammissione al Corso di Laurea in Fisioterapia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ed avere superato l'Esame di Ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie collocandosi in graduatoria in posizione utile per l'immatricolazione.

2.2 Per essere definitivamente ammesso, ai sensi del DLgs. 81/08[8] e successive modifiche e integrazioni, lo studente sarà sottoposto ad accertamento di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività dello specifico profilo professionale. La valutazione di non idoneità permanente comporta la decadenza dallo status di studente del Corso di Laurea. L'Università si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la persistenza delle condizioni di idoneità psico-fisica dello studente.
All'inizio delle lezioni gli studenti dovranno premunirsi di adeguata documentazione vaccinale, indispensabile per eventuale sorveglianza sanitaria, ove prevista dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
L'obbligo della vaccinazione antitubercolare verrà attivato solo nel caso si verifichino le condizioni previste dall'Art. 1 DPR 7/11/01 n. 465[9].

2.3 Il numero massimo di studenti iscrivibili al Corso di Laurea in Fisioterapia è stabilito dal Ministero della Salute, annualmente con apposito atto, in relazione ai fabbisogni dell'ambito lavorativo specifico, alle strutture didattiche ed al personale docente disponibile. E' pertanto necessario un esame di ammissione che produca una graduatoria che individui gli studenti in posizione utile per l'immatricolazione.
I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002[10], in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte.

2.4 Tutti gli studenti che hanno superato l'esame di ammissione ed hanno ottenuto un punteggio minore di quanto definito annualmente dal Bando di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, sono ammessi con un debito formativo, per una o più discipline, debito che sono tenuti a sanare, in accordo con il Docente di riferimento, prima di sostenere gli esami del 1° anno. Il docente di riferimento dovrà comunicare al Corso di Laurea le modalità di come sanare tali debiti.

2.5 L'acquisizione del Diploma di Laurea in Fisioterapia è prerequisito per l'iscrizione ai corsi di Laurea Specialistica/Magistrale della stessa classe e ai Master di I° livello e ai Corsi di Perfezionamento.

2.6 Il passaggio da altro Corso di studio dello stesso o di altro Ateneo è subordinato al superamento dell'Esame d'Ammissione. Il Consiglio di Corso di Laurea ricevente fissa l'anno di iscrizione e il numero di crediti riconosciuti.

2.7 Il riconoscimento degli studi universitari svolti nello stesso Corso di altra Università o in altri Corsi nella stessa o in altre Università è di competenza del Consiglio di Corso di Laurea.

2.8 E' previsto, per ogni Corso di Laurea, un posto riservato per studenti con diversa abilità con invalidità certificata pari o superiore al 66%. L'invalidità deve risultare compatibile con lo svolgimento delle attività previste nel tirocinio pratico clinico del CL prescelto; la compatibilità sarà accertata da una apposita Commissione (Art 2, comma 2).
Se necessario, al soggetto disabile saranno messi a disposizione adeguati supporti strutturali e funzionali.

2.9 I candidati extracomunitari residenti all'estero, che non rientrano nelle previsioni della legge n. 189/2002[11], le cui norme di ammissione sono definite dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca - prot. N. 7802 del 24/03/2014, dovranno sostenere anche la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero di cui alla precitata Circolare del M.I.U.R.

2.10 Le misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento ai soli fini dell'esercizio professionale sono riservate a coloro che sono in possesso del riconoscimento "condizionato" (e quindi con punteggio da 6,01 a 11,99 punti) del titolo di studio conseguito in ordinamenti precedenti rispetto all'attivazione dei Diplomi Universitari, da parte del Ministero della Salute.
In base alla nota del MIUR del 19 marzo 2014 possono essere frequentati i percorsi formativi in sovrannumero, senza l'espletamento del concorso di ammissione, entro il limite massimo del 10% dei posti attribuiti all'analogo corso di laurea abilitante e comunque in numero non inferiore a 5 per ogni singolo corso di studio.
Nel caso in cui il numero di domande risulti superiore rispetto al 10% del numero di posti e comunque con un minimo di cinque soggetti per ogni corso di studio, (ex Disposizione Dirigenziale del MIUR Prot. 0001013 del 19 marzo 2014), verrà redatta una graduatoria che terrà conto del punteggio attribuito dal Ministero della Salute.
Nel caso di pari merito prevarrà in graduatoria:
1. chi deve maturare un numero di crediti inferiore rispetto alle determinazioni del Ministero della Salute;
2. il più giovane per età anagrafica.
I percorsi, in base al numero di crediti da compensare, con almeno trenta crediti all'anno, sono così individuati:

- fino a 60 crediti due anni
- fino a 90 crediti tre anni
- fino a 120 crediti quattro anni.

In base alla Disposizione Dirigenziale del MIUR Prot. 0001013 del 19 marzo 2014, gli studenti ammessi alle misure compensative, devono conseguire almeno 30 CFU per ogni anno, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo e frequentare obbligatoriamente almeno il 70% delle attività.

Art. 3 - Titolo rilasciato e corso di studio

3.1 Al Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DiMeC) fa capo il Corso di Laurea in Fisioterapia appartenente alla Classe 2 delle Lauree delle professioni sanitarie.

3.2 Al termine del Corso di Laurea in Fisioterapia viene conseguito il diploma di Laurea in Fisioterapia, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione. Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) Fisioterapisti – (3.2.1.2.2). A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore in Fisioterapia.

3.3 Il Corso di Laurea è articolato su tre anni e prevede l'acquisizione di non meno di 180 CFU complessivi ai fini del conseguimento della Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista), Classe L/SNT2.
La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende USL, negli Istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del Decreto Ministeriale 24 settembre 1997[12] e successive modificazioni.
La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
Il titolo di studio consente l'accesso a Corsi di Laurea Magistrale della Classe delle Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT2, senza debiti formativi (Art. 6, comma 1 del DM 8 gennaio 2009[13]), ai Master di primo livello e a Corsi di Perfezionamento.

3.4 La frequenza ai corsi è obbligatoria.

3.5 Come supplemento al diploma del corso di Laurea in Fisioterapia, il Dipartimento può rilasciare un certificato che riporta le principali caratteristiche relative al curriculum specifico dello studente.

3.6 Il Corso di Laurea in Fisioterapia si svolge nella sede del Dipartimento; il corso ha due sedi formative: Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e Azienda USL di Piacenza.

Art. 4 - Organi del Corso di Laurea

4.1 - Sono organi del Corso di Laurea:

- il **Consiglio di Corso di Laurea** (CCL), è costituito da tutti i docenti del Corso e da una rappresentanza degli studenti;

  a) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento di afferenza l'Ordinamento Didattico del corso, comprensivo dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali per la classe;
  b) sentita la Commissione Paritetica Docenti Studenti e sentito il Dipartimento, consultati i rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, formula proposte relative agli obiettivi formativi specifici del corso; indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli ed assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'ordinamento;
  c) determina e sottopone al Consiglio di Dipartimento di afferenza la progettazione ed eventualmente l'istituzione, da parte del Dipartimento, di attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al recupero dei debiti formativi;
  d) propone il Regolamento Didattico del corso di studio;
  e) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento didattico;
  f) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
  g) predispone la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento didattico;
  h) studia, nelle forme adeguate, un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture;
  i) inoltre:

- approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli ordinamenti didattici;
- provvede agli adempimenti connessi alla mobilità degli studenti ed al riconoscimento di studi compiuti all'estero, conformemente alle Linee Guida di Ateneo per l'attuazione dei programmi comunitari di mobilità degli studenti;
- accerta la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall'ordinamento didattico;
- determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli previsti dall'ordinamento didattico e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;
- determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università.

- il **Presidente del Corso di Laurea** è eletto ogni quattro anni tra i docenti strutturati dell'Università di Parma che insegnano nel CdS, dai membri del Consiglio del Corso di Laurea.
  Il Presidente è il responsabile del corso, ne coordina le attività; convoca e presiede la Commissione Didattica e rappresenta il Corso nei consessi accademici ed all'estero, nel rispetto dei deliberati del Consiglio.
  Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; sovrintende alle attività del Corso di Laurea e lo rappresenta in tutte le attività per le quali non è provveduto diversamente con delibera dello stesso CCL.
  Il Presidente è investito inoltre delle seguenti funzioni:
  - prepara e sottopone al CCL le pratiche relative alla programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative che richiedono da questo una ratifica formale;
  - garantisce la realizzazione armonica e unitaria dei piani didattici;
  - pubblica il calendario accademico, le variazioni del piano di studi rispetto al precedente A.A., i programmi d'insegnamento e i programmi d'esame degli Insegnamenti con i relativi CFU, l'elenco delle attività didattiche elettive approvate, l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti, gli orari di tutte le attività didattiche e le loro sedi, le date degli appelli d'esame e ogni altra informazione sulla didattica, utile agli studenti e ai docenti;
  - nell'ambito della programmazione del Corso, gestisce le risorse ai fini delle attività formative e di ricerca.

  Per svolgere le proprie funzioni, si avvale della Commissione Didattica del Corso e del Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti.
  Il Presidente può nominare un Presidente Vicario, scelto tra la componente universitaria del Consiglio del corso. Egli coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento. Il Presidente Vicario resta in carica per il mandato del Presidente, di norma quattro anni, salvo revoca.
- il **Gruppo di Riesame**, è di norma composto dal Presidente del Corso di Studio, dal RAQ, dai DADP, da un Manager per la Qualità della Didattica del Dipartimento di afferenza del CdS,

da un numero di docenti che varia a seconda del corso e da una rappresentanza studentesca.
Il Gruppo del Riesame non deve includere i componenti della Commissione Paritetica di riferimento del CdS.
Il Gruppo del Riesame è il principale protagonista del processo di autovalutazione e valutazione dei Corsi di Studio
Ha il compito di redigere un Rapporto di Riesame annualmente e un Rapporto di Riesame ciclico ogni quattro anni.
Il Rapporto di Riesame è un'attività periodica e programmata di autovalutazione del corso di studio che ha lo scopo di monitorare le attività di formazione, verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati, e l'efficacia nella gestione del corso.
Il **Rapporto di Riesame** documenta, analizza e commenta:

- gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti
- i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall'analisi dell'anno accademico in esame
- gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti con lo scopo di:
    - verificare l'adeguatezza e l'efficacia della gestione del corso di studio
    - ricercare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti
    - adottare gli opportuni interventi di correzione e miglioramento
    - tempi, modi e responsabilità per la loro realizzazione.

I Rapporti sono raccolti e revisionati dal Presidio della Qualità che li invia al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. Tutti i documenti prodotti dal gruppo di riesame sono approvati dal Consiglio di Corso di Laurea.

- il **Responsabile dell'Assicurazione della Qualità** (RAQ), è nominato dal Consiglio del CdS su proposta del Presidente del CdS, che lo individua tra i docenti strutturati dell'Ateneo, e dura in carica per un quadriennio, con possibilità di rinomina. Il RAQ svolge le seguenti funzioni:
    - Coadiuva il Presidente del CdS e il Direttore di Dipartimento nella pianificazione delle azioni di miglioramento e ne controlla l'attuazione.
    - Propone al Consiglio del CdS il programma delle azioni di miglioramento entro il 31 gennaio di ogni anno.
    - Monitora, avvalendosi dei Servizi Specialistici per la Didattica e/o dei centri di servizio, il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto, inclusi quelli erogati in modalità centralizzata:
        - controllo del rispetto degli orari di lezione e di ricevimento dei docenti, anche avvalendosi della collaborazione dei tutors e del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento cui il CdS afferisce
        - verifica della pubblicazione dei calendari delle lezioni e degli esami
        - verifica della pubblicazione dei programmi degli insegnamenti del CdS, con le relative modalità di esame
        - verifica della regolarità della rilevazione on-line dell'opinione degli studenti e dei laureati, della trasmissione al GAV e alla CPDS dei risultati della rilevazione complessiva e al singolo docente dei risultati del proprio insegnamento, eventualmente in rapporto ai dati complessivi di CdS.

Informa tempestivamente il PCdS di qualunque problema riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni del corpo studentesco. Annualmente redige una relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta nel corso dell'anno e la trasmette al PCdS.

- il **Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti del Corso di Laurea (DADP):** viene individuato, in base ad apposito avviso, tra i docenti dello specifico profilo professionale (classe SNT/2) in possesso di una documentata esperienza nel campo formativo specifico, ai sensi del D.I. 19 febbraio 2009[14], pubblicato sulla G.U. 25-5-2009, n. 119, art. 4, comma 5*:"(omissis) L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico (omissis) è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore a cinque anni, nell'ambito della formazione*".

  Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti deve essere un professionista in servizio attivo per garantire la continuità delle attività direzionali.

  Per ogni Sezione/Sede formativa è previsto un Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti.

  I Direttori delle Attività Didattiche delle due sedi, operano in stretta collaborazione al fine di assicurare la massima omogeneità tra le diverse sezioni formative; a questo fine si avvalgono anche della collaborazione dei Tutor didattici.

  Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti collabora con il Presidente del Corso di Laurea e si uniforma alle deliberazioni del Consiglio di Corso di Laurea assicurando le seguenti funzioni:

  - coordinamento delle attività formative pratiche e di tirocinio, previste dall'ordinamento del Corso di Laurea, in sinergia con gli altri insegnamenti previsti dal Regolamento didattico;
  - assicurazione a che gli insegnamenti teorico-pratici e di tirocinio siano svolti coerentemente agli obiettivi formativi professionalizzanti ed in conformità al calendario delle attività didattiche del Corso di Laurea;
  - individuazione dell'anno di corso al quale assegnare i Tutor didattici;
  - individuazione del personale cui affidare le funzioni di tutor/guida di tirocinio. Nel caso il cui il personale sia dipendente di Azienda Sanitaria, la sua individuazione è condotta d'intesa anche con il Direttore del Servizio Assistenziale dell'Azienda in oggetto.
  - individuazione, d'intesa con la Direzione Assistenziale delle Aziende Sanitarie coinvolte, delle sedi idonee per le attività di tirocinio;
  - elaborazione del "Piano Formativo" di tirocinio da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea;
  - referenza per gli studenti nelle procedure di attivazione dei tirocini formativi, oltre che degli obiettivi formativi raggiunti.
  - coordinamento della struttura organizzativa della Sezione di corso;
  - partecipazione alla valutazione delle candidature alla docenza nelle discipline dell'area professionale;
  - coordinamento dell'attività didattica tra i Docenti delle discipline dell'area fisioterapica;
  - coordinamento degli insegnamenti professionalizzanti, compreso il tirocinio, con gli insegnamenti teorico-scientifici;
  - coordinamento delle attività dei Tutor didattici e delle guide di tirocinio al fine di

garantire la buona qualità e uniformità della progettazione, realizzazione e valutazione del tirocinio in conformità agli obiettivi formativi professionalizzanti;

- avvalersi della struttura organizzativa ed amministrativa del Corso per gli atti di rispettiva competenza;
- stesura delle attestazioni delle carriere di tirocinio;
- monitoraggio delle ore di tutoraggio delle guide di tirocinio per il rilascio della relativa attestazione;
- individuazione e proposta delle sedi di tirocinio pratico da porre in Convenzione;
- è responsabile della procedura di segnalazione degli infortuni;
- verifica e verbalizzazione del tirocinio in qualità di Presidente di Commissione d'esame di tirocinio.

Per le attività di cui ai precedenti punti il DADP può avvalersi della collaborazione di Tutor didattici e/o dei Tutor/Guide di Tirocinio.

Può sostituire un Coordinatore Tutor d'anno per eventuali brevi assenze o ne organizza la sostituzione attraverso gli altri Tutor didattici.

La durata dell'incarico di DADP è stabilita dalla normativa vigente; le funzioni di DADP possono essere svolte a tempo pieno o parziale sulla base delle esigenze del CdS e in accordo con l'Azienda Sanitaria di riferimento del CdS.

- i **Tutor didattici del Corso di Laurea:** al fine di assistere gli studenti durante il tirocinio e renderli attivamente partecipi del processo formativo, il DADP assegna gli studenti a Tutor didattici, reclutati tra i dipendenti dell'Università o tra i dipendenti delle Amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale/Nazionale a seguito di bando/avviso di idoneità pubblicato dall'Università, sulla base di protocolli d'intesa/accordi appositamente stilati.

Le funzioni di Tutor didattico sono attribuite al personale appartenente allo specifico profilo professionale con consolidata esperienza professionale e didattica.

I Tutor didattici deve essere un professionista in servizio attivo per garantire la continuità del tutorato.

I Tutor didattici nei Corsi di laurea delle professioni sanitarie collaborano con il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti del corso di Laurea:

- all'organizzazione nella gestione dei tirocini;
- nel raccordo fra gli insegnamenti, in modo da rendere coerenti gli insegnamenti professionalizzanti con gli insegnamenti clinici;
- nella progettazione e conduzione di laboratori di formazione professionale;
- nel creare le condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità, secondo le indicazioni dei Consigli di Corso di Laurea
- trasmette al DADP il diario delle ore di tutoraggio delle guide di tirocinio, al termine di ogni tirocinio di ogni studente.

Guida ed orienta il percorso formativo professionalizzante degli studenti per renderli attivamente partecipi del processo formativo; rimuove gli ostacoli ad una proficua frequenza del Corso, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

E' responsabile dell'apprendimento e ne facilita i processi attraverso sessioni tutoriali. Seleziona le opportunità formative, integra l'esperienza pratica con la teoria appresa, presidia in particolare le prime fasi di apprendimento di un intervento o di una competenza. Si occupa dell'apprendimento degli studenti in difficoltà, facilita i processi di valutazione in tirocinio e tiene i rapporti con i tutori dei servizi.

Può svolgere attività di docenza conferita dal Consiglio di Corso di Laurea.

Ai sensi dell'"Accordo Attuativo Locale del Protocollo d'Intesa Regione-Università" i Tutor didattici

“sono in rapporto 1:15 studenti (comunque non meno di un tutor per ogni anno di corso per ognuna delle due sedi di attivazione del corso). L’attività di tutorato richiede il 50% dell’orario di lavoro”[16].

Le funzioni di tutor didattico possono essere svolte a tempo pieno o parziale sulla base delle esigenze del CdS e in accordo con l’Azienda Sanitaria di riferimento del CdS.
Può sostituire un altro tutor didattico per eventuali brevi assenze.

- la **Commissione Didattica del Corso di Laurea**, nominata dal Consiglio del Corso di Laurea, è costituita da:
    - Presidente del Corso di Laurea
    - Responsabile dell’Assicurazione della Qualità (RAQ)
    - Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (tutte le sedi formative)
    - docenti di insegnamenti con il maggior numero di CFU.

  La Commissione Didattica:
    - fornisce parere in merito alla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
    - fornisce indicazioni per il miglioramento della didattica e la verifica delle attività svolte
    - progetta, elabora e verifica le attività didattiche e formative sulla base di indicazioni proprie o delle strutture didattiche
    - fornisce parere in merito alla coerenza tra obiettivo di Tesi e contenuti del profilo professionale
    - propone la copertura di insegnamenti mediante affidamenti e contratti di docenza
    - propone l’utilizzo dei fondi per il miglioramento della didattica
    - promuove le attività di orientamento e comunicazione sull’offerta formativa
    - promuove i processi di valutazione in ingresso, in itinere e in uscita
    - esamina i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli studenti
    - formula proposte di interventi per risolvere le eventuali criticità didattiche evidenziate
    - esamina le proposte/segnalazioni formulate dagli studenti.

4.2 - Non sono organi del Corso di Laurea, ma contribuiscono attivamente al processo formativo i Tutor/Guide di tirocinio le cui attività e funzioni sono descritte nel REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA.
Ai sensi dell’”Accordo Attuativo Locale del Protocollo d'Intesa Regione-Università” ogni sede dovrà garantire guide di tirocinio, nel rapporto preferenziale con gli studenti di 1:1; le guide di tirocinio saranno scelte annualmente dal Presidente del Corso, su proposta dei DADP, tra i fisioterapisti iscritti nei ruoli del SSN o dipendenti dalle Università o da istituzioni private accreditate, in possesso di comprovata competenza (almeno 5 anni di anzianità) e capacità didattica.
L’attività di guida di tirocinio verrà certificata dal CCL.
Il Corso mantiene costantemente aggiornato il DATABASE Tutor/Guide di tirocinio con i rispettivi CV e le ore di tutoraggio effettuate.

4.3 - Si approva e si integra al presente Regolamento il documento “REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA”.

Art. 5 - Ordinamento didattico

5.1 Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di laurea, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero competente ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341 del 19 novembre 1990[18] e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.

5.2 L'Ordinamento Didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
a) la denominazione, coerente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe di appartenenza e il Dipartimento cui il corso afferisce;
c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati:

i) descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli obiettivi specifici;

ii) indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);

iii) indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

d) il quadro generale delle attività formative;
e) i crediti, determinati da numeri interi, anche indicati ad intervalli, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
f) l'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;
g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica del possesso delle conoscenze iniziali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004[19] e dall'art. 31 del presente regolamento;
h) il numero massimo di crediti riconoscibili, secondo la normativa vigente;
i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 6 - Manifesto degli studi di Ateneo e Manifesto di Dipartimento

6.1 L'Ateneo pubblica ogni anno sul portale di Ateneo, in tempo utile per avviare le immatricolazioni, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico, definito sulla base dell'offerta formativa.
Il Manifesto degli Studi di Ateneo pubblicizza l'offerta formativa specificando:

- i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi, tra cui il Corso di Laurea in Fisioterapia;
- il titolo di studio richiesto per l'accesso e le modalità per la valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
- il numero di studenti ammissibili ai singoli corsi di studio laddove sia previsto il numero programmato;
- le date di inizio e termine e le modalità per pre-iscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni,

passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
- le date per le eventuali prove di ammissione ai corsi;
- l'importo delle tasse e dei contributi.

6.2 L'offerta formativa è pubblica. L'Ateneo, oltre a garantire la massima diffusione del Manifesto degli Studi, promuove diversificate forme di diffusione della conoscenza della propria offerta formativa.
Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

6.3 L'Ateneo pubblica una guida pratica ai servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario e per garantire informazioni sullo svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai corsi di studio.

6.4 Il Manifesto di Dipartimento, elaborato in coerenza con il Manifesto degli Studi di Ateneo, rappresenta lo strumento di realizzazione delle diverse attività didattiche avviate dai Dipartimenti.
Tale Manifesto definisce, in particolare, il calendario didattico dei diversi corsi di studio inteso quale documento di programmazione dei periodi delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali.
In particolare sono indicati, per ciascun corso di studio:
- il piano di studio ufficiale con riferimento agli obiettivi formativi;
- le eventuali propedeuticità;
- i crediti assegnati ad ogni attività formativa;
- la data di inizio e fine delle lezioni;
- le disposizioni sugli obblighi di frequenza.

Art. 7 - Piani di Studio

7.1 Il Piano di Studio ufficiale è definito e approvato dal Consiglio di Corso di Laurea e pubblicato al seguente link https://corsi.unipr.it/it/cdl-fisio/insegnamenti-e-piano-degli-studi .L'elenco degli insegnamenti riporta SSD, CFU, eventuali articolazioni in moduli e propedeuticità.

7.2 Le scelte relative alle attività formative della tipologia D (attività formative a scelta dello studente) sono effettuate autonomamente dallo studente, durante la compilazione del Piano di Studio on-line.
Inoltre dall'A.A. 2017-2018 lo studente, durante la compilazione del Piano di Studio on-line, deve selezionare la tipologia di tirocinio scegliendo tra:
STI - stage, struttura interna (o con enti pubblici in convenzione)
STA - stage, struttura aziendale esterna (con enti privati in convenzione)
STE - stage, struttura estera/internazionale (con enti in convenzione).

7.3 Tutti gli studenti in corso devono presentare il Piano di Studio in modalità on line mediante il sistema ESSE3. La presentazione del Piano di Studio on-line è annuale, obbligatoria e propedeutica a successive attività o atti di carriera (es. fascicolo elettronico dello studente, iscrizione agli appelli, verbalizzazione degli esami, rilevazione dell'opinione degli studenti). In assenza di tale presentazione, lo studente NON potrà effettuare attività o atti di carriera.

Art. 8 - Crediti Formativi Universitari

8.1 Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU), che rappresentano l'unita di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.

8.2 Al credito corrisponde un impegno di 25 ore di lavoro complessivo per uno studente con adeguata preparazione iniziale. Un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, può essere previsto ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1, del DM 270/04[20]. Tale impegno comprende le ore di didattica formale (frontale) e interattiva, lo studio individuale o altre attività formative.

8.3 Per il Corso di Laurea in Fisioterapia sono previsti non meno di 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso e suddivisi in 60 CFU per anno, dei quali:

1) 120 CFU comprensivi di:

- Lezioni (*ex cathedra)* e didattica tutoriale a piccoli gruppi (1 CFU = 7 ore);
- Attività Didattica Elettiva (seminari, corsi monografici, forniti dall'Università o da provider riconosciuti dal Ministero) (1 CFU = 15/25 ore);
- Esercitazioni (1 CFU = 12/20 ore): attività che consentono di chiarire i contenuti delle lezioni; non si aggiungono contenuti rispetto alle lezioni; tipicamente le esercitazioni sono associate alle lezioni e non esistono autonomamente;
- Laboratorio (1 CFU = 12/20 ore): attività assistite che prevedono l'interazione dell'allievo con strumenti, dispositivi, apparecchiature o pacchetti software applicativi;
- Laboratorio di progetto (1 CFU = 12/20 ore): attività in cui l'allievo, con l'assistenza di un tutor, elabora un progetto sotto la guida di uno o più docenti di diverse discipline;
- Progetto (1 CFU = 25 ore): attività in cui l'allievo deve, a partire da specifiche, elaborare una soluzione progettuale; il lavoro viene seguito da un tutor esperto ma lo sviluppo deve essere lasciato in gran parte all'autonomia dell'allievo eventualmente organizzato in gruppi;
- Tirocinio (1 CFU = 25 ore): attività di presenza operativa dell'allievo che può svolgersi anche esternamente, in un contesto di impresa (presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi). In questo caso sono previsti: un'attività da svolgere, un tutor esterno responsabile della guida dell'allievo ed un tutor accademico che abbia funzione di garanzia dell'allievo; il tirocinio si conclude, di norma, con la valutazione dell'allievo da parte del tutor/guida, la valutazione dell'esperienza da parte dell'allievo, la redazione degli Elaborati Scritti da parte dell'allievo, come da Regolamento di Tirocinio;
- ore dedicate ad attività pratiche e/o sperimentali, visite (1 CFU = 25 ore);
- ore dedicate ad altre attività integrative (radioprotezione, informatica);
- ore dedicate all'apprendimento della lingua straniera;
- ore dedicate alla preparazione della prova finale/Tesi (1 CFU = 25 ore);
- ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione;

2) 60 CFU da acquisire in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio);

3) Tutti gli studenti che hanno superato l'esame di ammissione ed hanno ottenuto un punteggio minore di quanto definito annualmente dal Bando di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, sono ammessi con un debito formativo, per una o più discipline, debito che

sono tenuti a sanare, in accordo con il Docente di riferimento, prima di sostenere gli esami del 1° anno. Il docente di riferimento dovrà comunicare al Corso di Laurea le modalità di come sanare tali debiti.

8.4 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

8.5 Ai fini della prosecuzione degli studi, il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente in altro corso della stessa università, ovvero nello stesso o altro corso di altra università (italiana, CE o extra CE) compete al Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia che accoglie lo studente.

Art. 9 - Tipologia delle forme didattiche ed attività formative

9.1 Le attività didattiche possono assumere tutte le forme previste dalla normativa vigente ed altre in attuazione della sperimentazione didattica.
I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico, il quale deve assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli, e comprendono:

a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso (TAF A);
b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (TAF B);
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (TAF C);
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo (TAF D);
e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (TAF E);
f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano (TAF E);
g) attività formative, non previste nei punti precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente (TAF F).

Le attività formative di cui ai punti a) e b) sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del corso di laurea.
La quantità di crediti formativi universitari attribuiti alle attività formative di cui al punto c) e successivi, è definita in coerenza con quanto previsto nei decreti ministeriali.

Art. 10 - Articolazione ed organizzazione delle attività didattiche

10.1 L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo.

10.2 Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti. Tutti gli insegnamenti sono organizzati e coordinati dal Dipartimento nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comprendono un'attività didattica complessiva che viene espressa in termini di crediti (CFU).

10.3 Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, possono essere svolte con l'approvazione dei competenti Consigli di Corso anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi/convenzioni, ai sensi dell'Art. 27 del DPR 382/80[21].

10.4 Sempre con appositi accordi/convenzioni o nel quadro di programmi di mobilità studentesca o di cooperazione interuniversitaria o università-enti-imprese, verrà favorita l'effettuazione di stage o tirocini e di periodi di studio anche all'estero, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso enti e imprese qualificate. L'attività di stage o tirocinio verrà svolta in conformità alla normativa vigente.

10.5. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. Un corso di studio può mutuare o avvalersi di attività formative inserite nel medesimo corso di studio o in altri corsi di studio, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai propri obiettivi formativi, sentito il docente responsabile dell'attività formativa da mutuare o da avvalersi e valutato il suo carico didattico. Tali attività didattiche devono essere organizzate in modo tale da consentirne la fruizione da parte degli studenti.

10.6 L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente l'identità di programmi e di svolgimento.

10.7 L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, nel rispetto dei limiti previsti dagli ordinamenti degli studi vigenti.

10.8 Il Consiglio di Corso di Laurea può attuare forme diversificate di didattica, anche mediante l'ausilio di sussidi informatici e audiovisivi per l'auto-apprendimento.

10.9 Il Consiglio di Corso di Laurea può proporre al Dipartimento di attivare insegnamenti a distanza che coinvolgano Corsi di Laurea di altri Dipartimenti o di differenti Atenei.

10.10 Si integra il presente Regolamento con il "REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DIDATTICHE ELETTIVE" del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

10.11 Si integra il presente Regolamento con il "REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE" del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

10.12 Si integra il presente Regolamento con il "REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA" del

Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Art. 11 - Impegno didattico dei Docenti

11.1 I docenti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, adempiono ai compiti didattici svolgendo le relative attività anche in più corsi di Laurea.
11.2 Le strutture didattiche, nell'ambito della programmazione annuale, sono ripartite in modo da assicurare le attività didattico-formative, e la piena utilizzazione dei Docenti, con un'equa distribuzione del carico didattico complessivo.

11.3 La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Presidente del Consiglio di Corso.

11.4 Ogni docente garantisce il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno. In particolare, deve essere garantita da parte del docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, il ricevimento degli studenti dovrà essere assicurato personalmente dal docente in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico e, comunque, con cadenza settimanale, dandone adeguata pubblicità. I docenti assicurano agli studenti assistenza nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati.

11.5 I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di Laurea e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

11.6 Ciascun docente è tenuto ad annotare, giorno per giorno, in apposito registro, anche con l'ausilio di mezzi informatici, con modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo, l'argomento delle attività didattiche svolte, nonché la presenza degli studenti.
Nello stesso registro dovrà essere altresì indicata ogni altra attività didattica, formativa, istituzionale.
Il registro potrà essere richiesto in corso d'anno dal Direttore o dal Rettore e dovrà essere depositato al termine dell'anno accademico presso la Segreteria Didattica del Dipartimento, anche con l'ausilio di mezzi informatici.

11.7 In ottemperanza alla normativa relativa alla trasparenza dell'offerta formativa (DM 31 ottobre 2007 n. 544[22] e successive modifiche), ogni docente è tenuto ad inserire direttamente i dati relativi ai propri insegnamenti nella banca dati U-GOV Didattica attraverso l'interfaccia "Syllabus".
I campi che devono essere obbligatoriamente compilati sono:

- lingua insegnamento
- contenuti delle lezioni (Programma)
- testi/pubblicazioni di riferimento
- obiettivi formativi
- metodi didattici
- modalità di verifica dell'apprendimento.

Tali campi devono essere verificati ed aggiornati prima dell'inizio di ogni anno accademico entro la scadenza comunicata annualmente dal Rettorato.

11.8 In ottemperanza alla normativa relativa alla trasparenza dell'offerta formativa (DM 31 ottobre 2007 n. 544[23] e successive modifiche), ogni docente è tenuto ad inserire direttamente TUTTI i propri materiali didattici (compatibilmente alle norme sul Copyright) per renderli fruibili agli studenti sul portale ELLY di Medicina e Chirurgia.
Nel portale Elly i corsi/insegnamenti (e i relativi docenti) sono stati caricati in modo automatico dall'Offerta Formativa. I corsi/insegnamenti sono organizzati in Corsi di Studio e successivamente in anni di corso.

Art. 12 - Requisiti per la docenza non universitaria

12.1 L'Università ai sensi dell'art. 23, della legge n. 240/2010[24]:
a) può stipulare contratti a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento di alta qualificazione "*al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale";* tali contratti sono stipulabili per affidamento diretto (NON attraverso Bando, ovvero procedure di valutazione comparativa; è invece ammissibile l'avviso pubblico di disponibilità dell'insegnamento).
b) può stipulare contratti a titolo oneroso, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative *"con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali";* tali contratti sono stipulabili a seguito di espletamento di procedure di valutazione comparativa (Bando).
c) può attribuire insegnamenti a contratto a *"docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama",* al fine di favorire l'internazionalizzazione
I contratti devono avere durata di un anno accademico e sono rinnovabili, annualmente, per un periodo massimo di 5 anni a seguito di positiva verifica annuale da parte della struttura didattica competente, sull'attività svolta dal docente.

12.2 Ai sensi del Parere ANVUR del 18-10-2011 avente per oggetto: "Requisiti di docenza per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato"[25], in riferimento a quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2010, n. 17[26] art. 12, comma 3, si utilizzano i seguenti requisiti per la docenza non universitaria:

1. Titolarità di insegnamento nella disciplina professionalizzante
2. Possesso della laurea di primo livello o titolo equipollente nel profilo professionale di riferimento;
3. Possesso di laurea specialistica riferita alla classe di riferimento del profilo professionale;
4. Esperienza professionale idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento;
5. Esperienza didattica in corsi universitari idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l'insegnamento;
6. Altri titoli post lauream inerenti il profilo professionale di riferimento e coerenti con l'insegnamento richiesto (quali Master e perfezionamenti in area clinica e/o organizzativa);
7. Pubblicazioni specifiche riferibili al SSD e coerenti con la disciplina richiesta per l'insegnamento.

12.3 Il Consiglio di Corso di Laurea ai sensi delle norme vigenti deve esprimersi in relazione ai requisiti di chi abbia presentato domanda/disponibilità alla stipula del contratto di insegnamento.

12.4 L'affidamento della titolarità dell'insegnamento viene deliberata dal Consiglio di Corso di

Laurea ai sensi delle norme vigenti.

12.5 I titolari dei contratti di cui al presente regolamento, sono tenuti a partecipare alle riunioni degli Organi Accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università di Parma. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli Organi Accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento.
Gli stessi si impegnano a tenere un registro aggiornato, anche con l'ausilio di strumenti informatici (ESSE3) nel quale dovranno di volta in volta annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse con i compiti svolti.
Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalle strutture didattiche di competenza, i titolari dei contratti di insegnamento svolgono le attività didattiche previste dal corso di studio, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti, ivi compresa la sessione straordinaria. Possono, inoltre, far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento dei titoli di studio.

12.6 I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- volontaria inadempienza rispetto a quanto contenuto nel Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010[27], nel presente Regolamento, nel Regolamento Didattico di Dipartimento, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nella normativa nazionale;
- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni di effettiva attività didattica (possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati);
- violazione del regime delle incompatibilità;
- verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382[28] e successive modificazioni.

Nei casi di gravi inadempienze, ed in ogni caso di giusta causa, il contratto può essere risolto su proposta del Consiglio della struttura didattica competente sentito l'interessato, con atto del Rettore.

12.7 Si approva e si integra il presente Regolamento con il Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010[29].

12.8 Ai sensi dell'"Accordo Attuativo Locale del Protocollo d'Intesa Regione-Università" il Corso mantiene costantemente aggiornato il DATABASE degli aspiranti docenti con i rispettivi CV.

Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica - Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento

13.1 L'Università è impegnata a dotarsi di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca.

13.2 L'Università attiva e sviluppa le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi, in base al sistema di valutazione periodica fondato su criteri e indicatori, stabiliti ex ante da parte dell'ANVUR, relativi all'efficienza ed ai risultati conseguiti nell'ambito della didattica.

13.3 Il Nucleo di Valutazione verifica periodicamente, anche sulla base degli indicatori individuati

dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, la funzionalità e l'efficacia delle attività didattiche e dei servizi di supporto ad essa collegati. I risultati aggregati relativi a ciascun corso di studio, allegati alla scheda unica annuale del corso, sono resi pubblici anche con collegamento ipertestuale.

13.4 L'opinione degli studenti in merito alle attività formative, volta al miglioramento della qualità dei corsi di studio e dei servizi agli studenti, viene rilevata attraverso la somministrazione on-line di questionari di valutazione della didattica, in coerenza con gli obiettivi di dematerializzazione dei processi amministrativi dell'Università.

13.5 I dati relativi alle opinioni degli studenti sull'attività didattica sono rielaborati ed analizzati annualmente, in sede di predisposizione del rapporto di riesame, dai Gruppi di Autovalutazione dei Corsi di Studio e dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti per l'elaborazione della relazione annuale.

13.6 Il Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione secondo la normativa nazionale e di Ateneo.
In particolare, la valutazione riguarda:

- l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche;
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del Consiglio del CdS, la *performance* didattica dei docenti nel giudizio degli studenti;
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
- il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità dei curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.

13.7 L'Università, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge 240/10[30], nonché dal DLgs 19/2012[31], prevede un sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca, in un'ottica di sviluppo del sistema di Quality Assurance dei corsi di studio e in coerenza con le indicazioni della competente agenzia nazionale e con le linee guida europee (ESG).
Le valutazioni dell'attività didattica o scientifica dei docenti sono pubblicizzate a livello di Dipartimento.

Art. 14 - Calendario accademico

14.1 Le lezioni, di norma, iniziano il 1° ottobre e terminano il 15 giugno. Il calendario accademico e delle attività didattiche sono pubblicati sul sito web del CdS, al link https://corsi.unipr.it/it/cdl-fisio/calendario-delle-attivita-didattiche

14.2 Ogni anno di corso può essere articolato in due periodi didattici, opportunamente intervallati per consentire lo svolgimento degli esami.

14.3 Annualmente il Dipartimento stabilisce le date di inizio e di fine delle lezioni per periodo e per corso di Laurea per l'anno accademico successivo.

14.4 Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia.

14.5 L'orario delle lezioni e la date degli appelli d'esame sono pubblicati nel portale Agenda studente: https://agendastudenti.unipr.it

Art. 15 - Immatricolazione, frequenza ai corsi e apprendimento autonomo

15.1 Il Manifesto degli Studi illustra le modalità di immatricolazione e fornisce tutte le informazioni amministrative utili per i Corsi di Studio dell'Ateneo di Parma.

15.2 È consentita la contemporanea iscrizione di studenti e studentesse a due corsi di studio, secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi. Ai sensi del D.M. n. 930 del 2022 devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.

15.3 Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio presentando motivata domanda entro i termini previsti annualmente per l'iscrizione. La sospensione può essere richiesta, per almeno un anno ed esclusivamente per uno dei seguenti motivi: frequenza di studi all'estero, frequenza di un master universitario o di alta formazione, frequenza di percorsi formativi e abilitanti per insegnanti, iscrizione ad una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca, gravi e prolungate infermità debitamente certificate, nonché per la nascita di un figlio. La sospensione deve essere richiesta, di norma, all'inizio dell'anno accademico.
Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento della tassa e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa e gli è preclusa qualsiasi attività didattica.
Per riprendere la carriera universitaria lo studente è invitato a contattare la segreteria studenti. Lo studente dovrà versare una tassa di ricognizione per ogni anno di interruzione.

15.4 Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti **"in corso".**
Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che avendo frequentato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno completato le relative attività formative ed acquisito i connessi crediti formativi.
Coloro che al termine di un anno accademico non hanno assolto agli eventuali obblighi di frequenza o non hanno superato gli esami previsti dal Regolamento del corso di studio per tale anno dai rispettivi ordinamenti didattici possono chiedere al competente Consiglio di Corso di Studio di essere iscritti "ripetente".

15.5 Lo studente che per un numero di anni accademici consecutivi pari al doppio della durata del corso non rinnovi l'iscrizione al corso stesso, ovvero lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi, non abbia sostenuto esami di profitto, decade dagli studi.
Tale regola non si applica agli studenti iscritti agli studenti iscritti antecedentemente all'a.a. 2013/14 ad un corso di laurea di ordinamento previgente al D.M. 509/99 oppure a corsi di studio

riformati ai sensi dei DD.MM. 509/1999 e 270/2004, il cui limite di anni consecutivi ai fini della decadenza è pari a 8 anni accademici.
Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e/o fuori corso e gli anni di interruzione sono equivalenti, mentre non sono computati gli anni di sospensione.
Eventuali specifici termini di decadenza relativi agli studenti a tempo parziale, agli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66% e agli studenti con diagnosi di dislessia potranno essere stabiliti dai competenti Organi di Ateneo.
In ogni caso non decade lo studente che sia in debito della sola prova finale, qualunque sia l'ordinamento del corso di iscrizione.
I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza.

15.6 Il Dipartimento, nella propria organizzazione didattica, garantisce allo studente il diritto di frequenza per almeno un percorso formativo completo. Il Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia disciplina le modalità di accertamento della frequenza, anche ai fini del rilascio di attestazione di frequenza richiesto dallo studente.

15.7 Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio.
Sono altresì da considerare le ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione.

15.8 La frequenza all'attività didattica teorica programmata e di tirocinio è obbligatoria.
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali e professionalizzanti del corso di Laurea per un numero massimo di 5.400 ore, e comunque nel rispetto della normativa Nazionale ed Europea.
La frequenza viene verificata dai docenti adottando le seguenti modalità:

- i docenti accerteranno la partecipazione degli studenti all'attività didattica chiedendo la loro firma giornaliera sul Registro della propria Attività Didattica (è responsabilità dello studente apporre le proprie firme);
- il coordinatore di ciascun insegnamento o il docente responsabile del modulo comunicheranno al Servizio Gestione carriere studenti dei corsi di laurea di indirizzo medico e odontoiatrico, al termine del corso, i nominativi degli studenti che NON hanno raggiunto il numero minimo di ore di frequenza all'attività didattica, prevista ed organizzata per ogni corso, in maniera adeguata e congrua per poter sostenere l'esame di profitto.

15.9 Le assenze non dovranno superare il 25% delle ore di attività didattica formale e non formale programmata, calcolato su ogni corso ufficiale di insegnamento. Situazioni particolari, come assenze prolungate o ospedalizzazioni, saranno oggetto di valutazione del Consiglio di Corso di Laurea, se necessario attraverso il coinvolgimento degli organi competenti di Ateneo (CAI).

15.10 L'attestazione di frequenza alle attività didattiche di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.
Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza di ogni corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.
15.11 Il numero di studenti ammissibili a frequentare insegnamenti o altre attività formative che prevedano l'utilizzazione di reparti di degenza, laboratori o di particolari strumentazioni, viene

disciplinato dal Consiglio di Corso di Laurea con apposito Regolamento di Tirocinio.

15.12 Essendo il Corso di Laurea in Fisioterapia un Corso di Studio avente la programmazione nazionale NON si applica il "REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA".

15.13 Si integra il presente Regolamento con il "REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO".

15.14 La gestione delle carriere tiene in considerazione le esigenze specifiche di alcune categorie di studenti.

Disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e ai bisogni educativi speciali (BES): con particolare attenzione alla disabilità e ai disturbi specifici di apprendimento (DSA), il corso di studio e l'apposita struttura dedicata, persegue l'inclusione universitaria di studentesse e studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. A tal fine promuove la rimozione degli ostacoli materiali e immateriali che impediscono la piena inclusione e promuove altresì l'adozione di accomodamenti condivisi per la partecipazione alle lezioni, agli esami e alle altre attività didattiche e in generale per la partecipazione alla vita della comunità universitaria, nel rispetto della normativa applicabile e ferma restando l'autonomia didattica dei docenti. Nei limiti della normativa applicabile favorisce l'inclusione universitaria di studentesse e studenti con bisogni educativi speciali https://www.cai.unipr.it/
Studente – atleta: possono accedere alla carriera di studente-atleta coloro che sono in possesso di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico. Annualmente, un apposito avviso disciplina i requisiti di accesso e permanenza degli studenti-atleti per il percorso di doppia carriera, per permettere agli stessi di concludere con successo una carriera accademica in combinazione con quella sportiva.
Il Corso ha definito che in presenza di una calendarizzazione semestrale degli impegni sportivi degli studenti e delle studentesse atleti/e, opportunamente comunicata, è possibile una deroga alla frequenza prevista dal regolamento nella percentuale di assenza massima del 20% per corso integrato. Le assenze dal tirocinio vanno sempre recuperate.

Art. 16 - Calendario degli esami di profitto

16.1 Per ciascun insegnamento (esame di tirocinio annuale compreso) devono essere previsti almeno sette appelli di esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e distanziati di almeno 14 giorni nell'ambito della medesima sessione, ferma restando la NON sovrapponibilità di esami relativi ad insegnamenti obbligatori.
L'appello articolato in prove scritte e orali e pratiche è da intendersi come un'unica prova d'esame; le date delle prove articolate (scritte e pratiche) devono essere comunicate, a studenti e MQD, con un anticipo di almeno 14 giorni e devono comunque prevedere la presenza di 2 Commissari d'esame.

16.2 Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio di Corso.

16.3 Le date e orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno.

16.4 Per studenti fuori corso possono essere previsti appelli di esame al di fuori delle normali sessioni.

16.5 Il calendario degli esami di profitto deve essere reso noto almeno sei mesi prima dell'inizio delle sessioni.

16.6 Relativamente alle prove di esame sostenute, gli studenti hanno il diritto di prendere visione dei propri elaborati scritti.

Art. 17 - Verifiche dell'apprendimento

17.1 Il programma ufficiale dell'insegnamento (Syllabus) deve esplicitare le modalità di valutazione previste (ad esempio, prova pratica, prova orale, test a risposta multipla, discussione di casi clinici, ecc.). Tali valutazioni, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o ad un giudizio di idoneità o non idoneità.

17.2 Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si distinguono in:

- esami di profitto, eventualmente svolti anche tramite prove di valutazione intermedie e prove di idoneità;
- esame di tirocinio annuale.

17.3 La nomina delle Commissioni per gli esami di profitto spetta al Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore del corso integrato o dal titolare dell'insegnamento.
Le Commissioni sono presiedute dal Coordinatore del corso integrato o dal titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro docente titolare di materie affini nominato dal Presidente del Consiglio di Corso su proposta del Coordinatore del corso integrato.
Le Commissioni sono composte dal Coordinatore del corso integrato e da almeno uno o più membri scelti fra gli altri professori ufficiali del corso, i ricercatori ed i cultori della materia (in misura non superiore ad 1/3 del numero dei componenti della commissione d'esame), nominati dal Consiglio di Corso.
La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della Commissione, fra cui il Coordinatore del corso integrato come Presidente della Commissione d'esame.
La ripartizione del lavoro delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Coordinatori dei corsi integrati. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più Commissioni, ognuna delle quali presieduta da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine.

17.4 La verbalizzazione e la registrazione dell'esito dell'esame di profitto sono a cura del Coordinatore del corso integrato o del titolare dell'insegnamento. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal solo Presidente di Commissione. Nella verbalizzazione sono soppressi i voti dei singoli commissari.
Sono ammesse, e considerate nella votazione finale, le cosiddette "prove parziali" che possono essere utilizzate dai docenti qualora non sia possibile effettuare la valutazione dell'apprendimento nel giorno previsto per l'esame del corso integrato (es: prove scritte che prevedono correzione, prove pratiche, …). L'appello articolato in prove scritte e orali è da intendersi come un'unica prova d'esame.

17.5 La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. L'esame di profitto è superato se lo studente consegue la votazione minima di 18/30 per ogni modulo d'insegnamento. Ove venga conseguito il voto massimo di 30/30, può essere concessa, all'unanimità, la lode.

17.6 I crediti relativi ad un insegnamento vengono acquisiti al momento del superamento dell'esame di profitto.

17.7 L'esito positivo dell'esame di profitto è riportato nella carriera dello studente. Il Presidente della Commissione d'esame è responsabile della corretta trasmissione dell'esito relativo all'esame ai competenti uffici.

17.8 Le prove di esame di corsi integrati devono garantire una valutazione finale, collegiale e complessiva del profitto dello studente. La valutazione degli studenti sui singoli moduli dà luogo a un'unica e complessiva votazione finale (media aritmetica o media ponderata).

17.9 Non è permessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato e verbalizzato con esito positivo.

17.10 Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve:

- aver compilato il PIANO DEGLI STUDI ONLINE. Lo studente deve aver presentato il Piano degli Studi online, entro la data di scadenza fissata ogni anno dall'Ateneo, altrimenti non potrà iscriversi e, quindi, sostenere gli esami del proprio anno ma solo quelli dell'anno precedente (a patto che abbia presentato il Piano degli Studi online relativo all'anno accademico precedente). Ad esempio, uno studente del III anno potrà iscriversi solo agli esami del I e del II ma non potrà sostenere gli esami del III anno, né compilare i questionari di valutazione della didattica, fino a quando non regolarizza la presentazione del Piano degli Studi;
- aver acquisito la FREQUENZA relativa all'insegnamento di cui si vuole sostenere l'esame entro la data dell'appello. Lo studente può sostenere gli esami solo al termine del semestre in cui l'insegnamento è stato impartito (da febbraio per gli insegnamenti del primo semestre; da giugno per gli insegnamenti del primo e del secondo semestre); per gli insegnamenti degli anni precedenti lo studente può sostenere gli esami in qualsiasi appello;
- aver rispettato le PROPEDEUTICITÀ' obbligatorie, previste dal proprio Ordinamento e Regolamento Didattico;
- aver compilato il QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE della didattica on line (nel sistema ESSE3 stesso) relativo all'insegnamento di cui si vuole sostenere l'esame;
- essere in regola con il PAGAMENTO DELLE TASSE (pena il successivo annullamento dell'esame).

17.11 Le sessioni d'esame previste sono quelle definite annualmente dal Calendario Accademico e dal Calendario Didattico.

17.12 Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver ottenuto le frequenze alle attività formative, aver ottenuto la valutazione positiva del tirocinio e superato almeno tutti gli esami di blocco, nel rispetto delle propedeuticità di cui all'articolo successivo, entro il 30 settembre.

17.13 *Ripetente*: è lo studente che non abbia ottenuto tutte le attestazioni di frequenza dell'anno precedente o non abbia superato gli esami previsti dal precedente punto 17.11 o non abbia

ottenuto valutazione positiva all'esame di tirocinio.

17.14 *Fuori corso*: è lo studente che avendo frequentato tutti e 3 gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico, non ha completato le relative attività formative ed acquisito i connessi crediti formativi.
17.15 Lo studente che per un numero di anni accademici consecutivi pari al doppio (6 anni) della durata del corso (3 anni) non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.

17.16 In ciascuna sessione di esame lo studente può sostenere senza alcuna limitazione numerica tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali i vincoli previsti al comma 17.9 vengono soddisfatti.

17.17 Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 17.9 sono nulli di fatto e di diritto.

17.18 Si approva e si integra al presente Regolamento il "REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON MIGLIORE PROFITTO NEGLI STUDI".

Art. 18 - Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi

18.1 Il sistema di propedeuticità prevede che per poter sostenere gli esami dell'anno successivo lo studente deve avere superato tutti quelli dell'anno precedente (compreso l'esame di tirocinio ed escluse le idoneità). Il mancato rispetto di questa propedeuticità comporta l'annullamento automatico, da parte degli Uffici di Segreteria, degli esami ad esse soggetti, anche se superati.

18.2 Con il Nuovo Ordinamento attivato dall'a.a. 2011/2012 per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato entro il 30 settembre l'esame di tirocinio dell'anno di corso e parte degli esami previsti (con esclusione delle idoneità) come sotto specificato:

Lo studente ~~(coorte 2017~~) può iscriversi al 2° anno del CdL in Fisioterapia se superati, entro il 30 settembre, i seguenti esami ~~(con un debito massimo di 3)~~:

- C.I. di Fisiologia
- C.I. di Anatomia Umana
- C.I. di Analisi del movimento

Lo studente può iscriversi al 3° anno del CdL in Fisioterapia se superati, entro il 30 settembre, i seguenti esami:

- C.I.: Patologia, Farmacologia e Microbiologia
- C.I.: Neurologia dell'adulto
- C.I.: Neurologia pediatrica

18.3 Per l'ammissione all'Esame di tirocinio II° anno è necessario avere il riconoscimento delle frequenze del CI Malattie dell'apparato locomotore.

Art. 19 - Riconoscimento crediti

19.1 Si integra il presente Regolamento con il documento "REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO".

19.2 In conformità all'art. 5, comma7, del DM 270/2004 le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso. In particolare tale compito spetta al Consiglio di Corso.
Si approva e si integra al presente Regolamento il documento "PROCEDURA DI GESTIONE DEI RICONOSCIMENTO CREDITI".

19.3 Lo studente neo-immatricolato può presentare domande di riconoscimento di cui ai punti 19.2 all'atto dell'immatricolazione o entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di immatricolazione. Lo studente già precedentemente immatricolato può presentare domande di riconoscimento di cui ai punti 19.2 entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di ottobre.

19.4 Nella domanda lo studente dovrà specificare ogni Corso Integrato/modulo del Piano Studi del CdL in Fisioterapia di cui chiede il riconoscimento; inoltre dovrà allegare la propria Carriera Studente (che comprovi le frequenze e gli esami sostenuti), i programmi ufficiali degli esami già frequentati/sostenuti in altro corso della stessa università, ovvero nello stesso o altro corso di altra università ~~(esclusivamente stampati da U-GOV)~~ e ogni altra documentazione che ritenga utile.

Art. 20 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

20.1 Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilita studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea (programmi Socrates-Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di corso di studio.

20.2 Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si deve aver cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.

20.3 Si integra il presente Regolamento con il documento ""REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO".

Art. 21 - Passaggi e trasferimenti

21.1 Qualsiasi cambio sede e trasferimento in arrivo è possibile esclusivamente in presenza di posti vacanti nella coorte di immatricolazione.
Si considera un posto nella coorte di immatricolazione come vacante quando lo studente che lo occupava:

- passa ad altro Corso (dello stesso o di altro ateneo)
- si trasferisce in uscita (ad altro ateneo)

- formalizza la Rinuncia agli Studi
- decade dalla qualità di studente (ovvero se per un numero di anni accademici pari al doppio della durata del corso non sostengono esami)

Se lo studente assume la qualità di ripetente o fuori corso o sospende gli studi, questo NON produce un posto vacante, in quanto continua comunque ad occupare un posto definito dal contingentamento ministeriale; si verifica solo un prolungamento della carriera degli studi.

Si darà corso alla copertura dei posti disponibili con la seguente priorità:

1) cambio sede tra sedi dell'Università di Parma; in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di cambio sede allo studente con la media ponderata più alta.
2)trasferimento in arrivo da Università italiane; in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di trasferimento allo studente con la media ponderata più alta.
3) riconoscimento accademico ai sensi della L.148/2002; in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di accesso al laureato con la valutazione di conseguimento del titolo più alta (in caso di ulteriore parità, al più giovane).
4) trasferimento in arrivo da Università estere CE; in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di trasferimento allo studente con il maggior numero di ECTS conseguiti (in caso di ulteriore parità, al più giovane).
5) trasferimento in arrivo da Università estere non CE. in caso di più domande per lo/gli stesso/i posto/i, sarà data priorità di trasferimento allo studente con il maggior numero di ECTS conseguiti (in caso di ulteriore parità, al più giovane).

Requisito indispensabile per poter inoltrare la richiesta iscrizione ad anni successivi al primo è l'aver superato gli obblighi formativi previsti dal Regolamento del Corso di Laurea per poter accedere all'anno per cui si richiede l'iscrizione e aver superato l'esame di Tirocinio del profilo professionale di Fisioterapista relativo all'anno di corso precedente o, in alternativa, qualora l'esame di Tirocinio al momento della richiesta di trasferimento/iscrizione ad anni successivi non fosse stato ancora verbalizzato, si chiede di allegare una dichiarazione del Coordinatore del tirocinio che attesti di averlo regolarmente svolto con esito positivo. Non si accettano trasferimenti da corsi di laurea di ordinamenti antecedenti al D.M. 270/2004. Dall'anno 2011/2012 sono stati attivati i Nuovi Ordinamenti (D.M.270/04). Potranno inoltrare domanda di trasferimento/iscrizione ad anni successivi studenti in possesso dei requisiti per essere iscritti al 2° ed al 3° anno del nuovo ordinamento. Condizione necessaria per la richiesta di trasferimento è avere un'iscrizione attiva nell'anno precedente.

La valutazione delle domande di accesso, nel rispetto delle sopracitate priorità, sarà effettuata dalla Commissione Didattica e ratificata nel primo Consiglio di Corso utile.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti formativi indispensabili per l'eventuale iscrizione all'anno richiesto e della quantificazione dell'eventuale debito formativo da colmare, la Commissione valuterà le singole domande principalmente in riferimento ai seguenti criteri:

- congruità del programma didattico dei corsi di insegnamento degli esami sostenuti presso l'università di provenienza;
- numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti (ECTS o secondo la normativa dello stato di provenienza);
- numero di esami sostenuti e relative votazioni riportate;
- verifica, rispetto agli esami svolti da parte dello studente nell'Ateneo di provenienza, delle propedeuticità e dei blocchi previsti dal Regolamento Didattico.

21.2 La valutazione delle richieste di trasferimento di studenti stranieri (cittadini comunitari ed extra UE) provenienti da Atenei esteri (UE ed extra UE) verrà esaminata di volta in volta dal

Consiglio di Corso di Laurea con la consulenza dei competenti uffici di Ateneo (U.O. LEGALE E COMPLIANCE – U.O. CARRIERE STUDENTI - U.O. PROGETTAZIONE DIDATTICA E OFFERTA FORMATIVA).

Art. 22 - Prova Finale

22.1 La Prova Finale ha l'obiettivo di valutare il raggiungimento delle competenze attese da un laureando così come espresse dai Descrittori di Dublino e dai RAD di ciascun Corso di Studio (CdS). In accordo al Processo di Bologna e ai successivi documenti di armonizzazione dei percorsi formativi Europei, sono oggetto di valutazione nella prova finale i seguenti ambiti:

- Conoscenza e capacità di comprensione applicate – *Applying knowledge and understanding,*
- Autonomia di giudizio – *Making judjements,*
- Abilità comunicative – *Communication skills,*
- Capacità di apprendere – *Learning skills,* che corrispondono rispettivamente al 2°, 3°, 4° e 5° Descrittore di Dublino.

Pertanto, l'abilitazione finale è conferita a studenti che siano capaci di:

- applicare le loro conoscenze dimostrando un approccio professionale e competenze adeguate per risolvere problemi nel proprio campo di studio;
- assumere decisioni per risolvere efficacemente problemi/situazioni complessi/e nel proprio campo di studio;
- raccogliere e interpretare i dati per formulare giudizi professionali autonomi, anche su problematiche sociali, scientifiche o etiche;
- attivare una comunicazione efficace su temi clinici, sociali, scientifici o etici attinenti al proprio profilo;
- apprendere autonomamente.

22.2 La prova finale è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi:

- la Prova Pratica.
- la redazione di un elaborato di Tesi e dissertazione dello stesso.

La Tesi è di norma redatta in lingua italiana, ma può essere redatta in una lingua della UE, preferibilmente inglese, con allegato il riassunto in italiano e avente il titolo sia in italiano che in lingua straniera. Qualora la Tesi sia redatta in una lingua straniera diversa dall'inglese, deve essere allegata anche la traduzione in italiano i in inglese del testo completo. La Tesi deve sempre comprendere un riassunto. Il frontespizio della tesi va compilato secondo il fac-simile previsto dall'Ateneo.

22.3 Le disposizioni relative al funzionamento del Corso prevedono che, entro il termine del I° semestre del terzo anno, lo studente indichi per iscritto l'argomento generale scelto per la Tesi e presenti al Presidente del Corso un "Progetto di Tesi".

Il "Progetto di Tesi" deve essere approvato dalla Commissione Didattica del CdS.
Unitamente alla scelta dell'argomento ed alla preparazione del Progetto, lo studente deve scegliere un Relatore di Tesi tra i docenti del Corso dei tre anni accademici.
E' compito del laureando prendere contatto con un docente di riferimento, che fungerà poi da Relatore, in un tempo congruo per iniziare il lavoro di elaborazione della Tesi.
Il Relatore è un docente del Corso di Laurea che garantisce la validità della dissertazione scritta del

candidato al fine di presentarla alla discussione per il conseguimento del titolo ed è responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel modulo di richiesta tesi. È possibile altresì la presenza di un secondo docente relatore, denominato correlatore; per particolari situazioni può essere indicato un 2° Relatore anche di altra Facoltà o altra Università anche straniera ma comunque dotato di riconosciuta competenza accademica. Questo 2° Relatore può partecipare ai lavori della Commissione per la Prova Finale, ma non può contribuire al voto di laurea.
Il Relatore e lo studente si possono avvalere anche di un Tutor di Tesi nella preparazione della Tesi. Il Tutor di Tesi è una persona competente che affianca il laureando nello svolgimento della tesi. Il Tutor può essere, oltre che un docente ufficiale del Corso, un: professore a contratto, titolare di attività didattica elettiva, dottorando, assegnista di ricerca, ospedaliero, tutore di tirocinio, esperto appartenente a laboratori e centri di ricerca di altre istituzioni anche straniere, cultore della materia. Il Tutore deve essere indicato dal Relatore e può far parte della Commissione per la Prova Finale.
Lo studente non potrà ottenere il rilascio del Patto Formativo relativo al Tirocinio di Tesi finché non avrà ottenuto l'approvazione del "Progetto di Tesi".

22.4 Il laureando è tenuto a presentare al Presidente di Corso di Laurea l'argomento della tesi mediante una scheda firmata dal docente Relatore, titolare della disciplina di insegnamento prescelta, 5 mesi prima della data presunta di discussione (vedi MOD 01 scaricabile dalla sezione "laurearsi" del sito del proprio CdL). Il Relatore sarà responsabile del rispetto di tale periodo.

22.5 Entro 30 giorni dalla data dell'esame di laurea, il laureando dovrà obbligatoriamente compilare la Domanda di laurea esclusivamente on line, dal proprio profilo studente esse3. Al termine della procedura, verranno generati nella sezione pagamenti del profilo studente i bollettini per la domanda di laurea, da pagare sempre entro la data di scadenza della domanda. Inoltre il laureando dovrà compilare il questionario Alma laurea, effettuare l'upload del modulo richiesta tesi firmato dal relatore, del modulo relativo alle Norme di comportamento da tenersi durante le sedute di laurea, della ricevuta del versamento della tassa scolastica.

22.6 Improrogabilmente entro 12 giorni prima della data dell'esame di laurea (prova pratica) il laureando dovrà terminare gli esami di profitto, consegnare il libretto di tirocini, effettuare l'upload della tesi in esse3 seguendo le indicazioni presenti nella guida per lo studente pubblicata sul sito web del Corso.

22.7 Per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo lo studente deve:

- 5 mesi prima della data di discussione della tesi, aver presentato al Presidente di Corso di Laurea l'argomento della tesi mediante una scheda firmata dal docente Relatore;
- entro 30 giorni dalla data dell'esame di laurea, essersi iscritto all'esame finale compilando la Domanda di Laurea on line ed effettuare l'upload dei documenti obbligatori sopra indicati;
- entro 30 giorni dalla data dell'esame di laurea, essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi universitari e delle tasse di conseguimento titolo;
- entro 12 giorni dalla data dell'esame di laurea, aver terminato tutti i prescritti esami di profitto e prove di conoscenza e aver acquisito le certificazioni e i crediti previsti dal regolamento;
- entro 12 giorni dalla data dell'esame di laurea consegnare il libretto dei tirocini, effettuare l'upload della tesi nella sezione dedicata del proprio profilo studente in esse3; pena l'esclusione dall'esame di Laurea.

22.8 La Prova Finale dei corsi di laurea ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio professionale.

La Prova Finale è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi:

- la Prova pratica che deve permettere allo studente di dimostrare il grado di conoscenza e competenza teorico–pratica prevista dal proprio profilo professionale.
- la redazione di un elaborato di Tesi, inerente lo specifico professionale, e la sua dissertazione.

Le due diverse parti della Prova Finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame.

In caso di valutazione insufficiente della prova pratica, l'esame si interrompe e si ritiene non superato pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.

22.9 Il voto della Prova Finale sarà determinato dalla media aritmetica (espressa in trentesimi) della:

- Prova pratica: valutata in trentesimi, partendo dalla valutazione minima di 18/30. In caso di valutazione insufficiente (inferiore a 18/30) della prova pratica, l'esame si interrompe e va ripetuto in una seduta successiva.
- Dissertazione della Tesi: valutata in trentesimi, partendo dalla valutazione minima di 18/30.

L'esame della Prova Finale si intende superato se la valutazione è di almeno 66/110.

Il voto della Prova pratica e il voto della Dissertazione della Tesi vanno espressi nel Verbale della Prova pratica e nel Verbale della dissertazione della Tesi, riportando la media aritmetica risultante dalle due prove.

Il voto della Prova Finale (espresso in trentesimi) determina il "punteggio da attribuire per la Prova Finale" (da 1 a 10), come da tabella sotto riportata:

Intervallo voto prova finale	Intervallo punteggio da attribuire
da 18/30 a 22/30	da 1 a 3 punti
da 23/30 a 26/30	da 4 a 7 punti
da 27/30 a 30/30	da 8 a 10 punti

22.10 A determinare il Voto di Laurea, espresso in 110 (centodecimi), contribuiscono i seguenti 2 parametri:

- media ponderata dei voti conseguiti negli esami curricolari del Corso (espresso in centodecimi), fermo restando che eventuali crediti formativi conseguiti in eccesso rispetto a quelli richiesti non concorreranno al computo di tale media.
- "punteggio attribuito dalla Prova Finale" (da 1 a 10)

La lode può essere attribuita, solo con parere unanime della Commissione, ai candidati che hanno conseguito un voto finale superiore a 110/110.

22.11 *La Commissione per la Prova Finale,* presieduta dal Presidente del Corso di Laurea*,* è composta da non meno di 7 e non più di 11 Membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e comprende almeno 2 Membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministero della Salute sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Salute che possono inviare esperti, come loro Rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

I Rappresentanti dei Ministeri NON sono compresi nel numero dei componenti della Commissione per la prova finale.

22.12 Nel rispetto di quanto previsto dalle norme generali dell'Ateneo relative all'esame di Laurea dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, il Consiglio del Corso di Laurea prevede norme specifiche sulle modalità di assegnazione e di elaborazione delle tesi di laurea e sulle procedure di valutazione delle stesse che vengono richiamate di anno in anno.

22.13 Si integra il presente Regolamento con il documento "REGOLAMENTO RECANTE LE NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERSI DA PARTE DEI CANDIDATI E DEI LORO FAMILIARI DURANTE LE SEDUTE DI LAUREA".

22.14 Lo studente iscritto all'a.a. in corso che intende laurearsi entro l'appello straordinario (a primavera), non è tenuto al pagamento dell'iscrizione all'a.a. successivo ma non potrà richiedere alcuna certificazione di iscrizione.

Art. 23 - Riconoscimento professionale della Laurea in Fisioterapia conseguita presso Università estere

23.1 La mobilità dei professionisti in ambito europeo, compresi quelli appartenenti all'area sanitaria, è prevista dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE[33].
La direttiva descrive le specifiche modalità procedurali basate sul principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, al fine di consentire ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Area SEE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e ai cittadini della Confederazione Svizzera di esercitare in un altro Stato membro la professione regolamentata per la quale hanno conseguito la relativa qualifica nello Stato di origine.

23.2 L'Italia ha dato attuazione alla predetta direttiva con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206[34], le cui disposizioni, per effetto degli articoli 49 e 50 del DPR 31 agosto 1999[35], si estendono anche ai cittadini extracomunitari in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione Europea, che intendono esercitare stabilmente la professione in Italia.

23.3 Alla medesima normativa si fa riferimento anche per i titoli professionali conseguiti da cittadini extracomunitari in uno Stato Membro oppure conseguiti da cittadini italiani in uno Stato extracomunitario.

23.4 Per applicare la direttiva è necessario che la professione che si intende esercitare sia equivalente a quella per la quale si è qualificati nello Stato membro di conseguimento del relativo titolo di studio.
Il Ministero della salute è competente per i titoli di area sanitaria conseguiti all'estero, come previsto dal DLgs.206/2007[36]. Pertanto, il professionista che voglia trasferirsi in Italia per esercitare stabilmente una professione sanitaria regolamentata sulla base della qualifica conseguita nello Stato di origine deve chiedere e ottenere dal Ministero della salute il riconoscimento del suo titolo professionale.
L'istanza di riconoscimento deve essere presentata al Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale - Viale Giorgio Ribotta, n.5, 00144 ROMA. secondo il procedimento previsto dal DLgs.206/ 2007. Dal sito del Ministero della salute è possibile stampare, con riferimento all'attività professionale che si vuole esercitare in Italia, il modello di domanda e l'elenco dei documenti che è necessario trasmettere

unitamente alla domanda di riconoscimento. http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/

23.5 Per il titolo di Fisioterapista si applica il regime generale di riconoscimento.

23.6 Il procedimento di riconoscimento si attiva con la presentazione della domanda e si conclude con il rilascio del decreto di riconoscimento, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal DLgs.206/2007.

23.7 Qualora si riscontrino dalla documentazione prodotta sostanziali carenze formative in materie caratterizzanti la professione, il riconoscimento può essere eventualmente subordinato al superamento di misure compensative, consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale.

23.8 Il riconoscimento può essere negato qualora la qualifica conseguita all'estero non abbia alcuna corrispondenza con la professione che si chiede di esercitare in Italia.

23.9 L'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali è di competenza del Ministero della salute, (art. 32 della Legge n. 69/ 2009[37] - art. 16, comma 6, del DLgs.206/2007), ed è assolto con la pubblicazione dei decreti sul sito del Ministero.

Art. 24 - Riconoscimento accademico della Laurea in Fisioterapia conseguita presso Università estere

24.1 L'art. 2 della Legge 148 del 2002[38] stabilisce che "*la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia".*
Pertanto, tali procedure sono direttamente svolte dall'università ed hanno l'obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano, cioè avente valore legale nel nostro sistema.
Storicamente tale procedura è identificabile con il termine di "equipollenza", anche se la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine.

24.2 La valutazione di un titolo estero per questo scopo può produrre differenti risultati:
a) il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto); tale procedura è identificabile con il termine di "riconoscimento diretto" o di "equipollenza diretta" (casi molto rari);
b) la richiesta di sostenere ulteriori esami/ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, al fine del rilascio del corrispondente titolo italiano; tale procedura è identificabile col termine di "abbreviazione di corso".

24.3 Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare tutte le seguenti caratteristiche:
(i) essere titolo ufficiale di pari ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
(ii) consentire nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di ciclo superiore;
(iii) presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente

(numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
(iv) deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciati nei Paesi dell'Unione Europea (UE) che in quelli ~~non~~ extra UE.

24.4 Le domande di riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero devono essere presentate, compilando il Mod. A/10, disponibile sia presso la Segreteria Studenti sia sul sito web https://www.unipr.it/node/738. Le richieste possono essere inoltrate dal 1° luglio al 25 agosto di ogni anno alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Secondo le modalità di presentazione pubblicate sul sito web del Corso.

24.5 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) originale del titolo finale di scuola secondaria superiore, che sia valido per l'ammissione all'università del Paese in cui esso è stato conseguito, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano e dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso;
b) originale del titolo accademico di cui si chiede il riconoscimento, accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento;
c) certificato di laurea in originale con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti per conseguire il titolo e delle relative votazioni, accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano ~~e~~ (deve essere specificato in quale lingua sono stati svolti lezioni ed esami e presso quali sedi);
d) programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano o inglese. L'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco.
e) attestazione dei tirocini con ore, ambiti, sedi e votazioni (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa) inclusi nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano (deve essere specificato in quale lingua è stato svolto il tirocinio). L'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco.
f) due fotografie formato tessera, di cui una autenticata.

24.6 Per le richieste di riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero è richiesta la certificazione del CIMEA.

24.7 L'utilizzo dell'autocertificazione è regolato dal art. 3 del DPR 28/12/2000 n.445[39] I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo il titolo di studio conseguito in Italia.
Per traduzione ufficiale si intende quella effettuata dalle Ambasciate o dai Consolati stranieri in Italia, dalle Ambasciate o dai Consolati italiani all'estero e dai cosiddetti giurati, i cui nomi sono registrati come tali negli appositi elenchi depositati presso i Tribunali.
La traduzione effettuata da traduttori locali dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio.
I cittadini comunitari residenti in Italia, dopo aver fatto perfezionare la loro documentazione dalla Rappresentanza Italiana competente, potranno presentare la loro domanda di riconoscimento direttamente alla segreteria dell'Università Italiana.

I cittadini comunitari residenti all'estero e gli extra UE residenti all'estero o residenti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, dovranno presentare la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero; la Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale delle richieste, provvede poi al loro inoltro alle università italiane.
Se si è cittadino straniero occorre allegare copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

24.8 L'immatricolazione è condizionata al superamento della prova di ammissione per l'iscrizione al 1° anno e dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato per l'iscrizione al 2° e 3° anno.

Art. 25 – Diritti e Doveri degli studenti e Codice di comportamento

25.1 Gli studenti che con il loro comportamento ostacolino il regolare e corretto svolgimento delle attività accademiche e arrechino danno al patrimonio di Ateneo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio. I comportamenti sanzionabili, la procedura e le sanzioni applicabili, nonché l'esecutività delle medesime, sono previste in apposito regolamento cui si rinvia.

25.2 Si approva e si integra al presente Regolamento il documento "STATUTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI" (*MiUR - Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari (12 Giugno 2007)*.

25.3 Si approva e si integra al presente Regolamento il documento "Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Parma".

25.4 Si approva e si integra al presente Regolamento il documento "Codice etico e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università degli Studi di Parma".

Art. 26 - Sito Web e social media

26.1 Il Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al personale docente, al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo delle scuole, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.

26.2 Si approva e si integra al presente Regolamento il documento "Regolamento per il Sito Web dell'Università degli Studi di Parma".
26.3 Si approva e si integra al presente Regolamento il documento "Social Media Policy dell'Università degli Studi di Parma".

26.4 Si approva e si integra al presente Regolamento il documento "Regolamento di utilizzo della

Posta elettronica di Ateneo".

Art. 27 - Norme Finali

27.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università di Parma ed al Regolamento Didattico di Ateneo e di Dipartimento.

27.2 Al termine del primo anno accademico di applicazione, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio di Corso di Laurea.

DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[1] Decreto 22 ottobre 2004, n.270 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n.266 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

[2] Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 - supplemento ordinario n. 170 Determinazione delle classi delle lauree universitarie

[3] Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2001 n. 128 - supplemento ordinario n. 136 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie

[4] Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)

[5] Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6

[6] Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)

[7] Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6

[8] DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

[9] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 465 Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2002)

[10] Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord.)

[11] Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord.)

[12] Decreto ministeriale 24 settembre 1997 Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1997, n. 234 Requisiti d'idoneità delle strutture per i Diplomi universitari dell'area medica

[13] Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n. 122 Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie

[14] Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119 Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie

[15] Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119 Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie

[16] Accordo Attuativo Locale del Protocollo d'Intesa Regione-Università per l'espletamento dei corsi di Diploma Universitario di Fisioterapista fra Università di Parma, Azienda Ospedaliera di Parma, AUSL di Parma e AUSL di Piacenza.

[17] PRINCIPI E STANDARD DEL TIROCINIO PROFESSIONALE NEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE - CONFERENZA PERMANENTE DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE Settembre 2010

[18] LEGGE 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari. (GU Serie Generale n.274 del 23-11-1990)

[19] Decreto 22 ottobre 2004, n.270 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n.266 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

[20] Decreto 22 ottobre 2004, n.270 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n.266 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

[21] Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (in SO alla GU 31 luglio 1980, n. 209) Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

[22] Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

[23] Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544 Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

[24] LEGGE 30 Dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009) (GU n. 10 del 14-1-2011 - Suppl. Ordinario n .11)

[25] parere Consiglio Direttivo ANVUR n. 14 del 18/10/2011 con oggetto: Requisiti di docenza per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato

[26] Decreto Ministeriale 22 settembre 2010 n. 17 Requisiti necessari dei corsi di studio

[27] LEGGE 30 Dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009) (GU n. 10 del 14-1-2011 - Suppl. Ordinario n .11)

[28] Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (in SO alla GU 31 luglio 1980, n. 209) Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

[29] LEGGE 30 Dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009) (GU n. 10 del 14-1-2011 - Suppl. Ordinario n .11)

[30] LEGGE 30 Dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009) (GU n. 10 del 14-1-2011 - Suppl. Ordinario n .11)

[31] DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (GU n.57 del 8-3-2012)

[32] LEGGE 30 Dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009) (GU n. 10 del 14-1-2011 - Suppl. Ordinario n .11)

[33] DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22)

[34] DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)

[35] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

[36] DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)

[37] Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95

[38] Legge 11 luglio 2002, n.148 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n.173 - Supplemento Ordinario n.151/L Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

[39] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30